



B

Ministero della Salute

**IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO
CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 “Riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183”, e s.m.i;

VISTI, in particolare, i seguenti articoli del citato decreto legislativo n. 178 del 2012;

- a) l’articolo 1, comma 1, che stabilisce che le funzioni esercitate dall’Associazione italiana della Croce rossa (CRI) siano trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alla costituenda Associazione della Croce Rossa Italiana (Associazione);
- b) l’articolo 2, che dispone che la CRI sia riordinata secondo le disposizioni dello stesso decreto legislativo n. 178 del 2012 e che dal 1° gennaio 2016, fino alla data della sua liquidazione, assuma la denominazione di «Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana» (Ente) e che il finanziamento a carico del bilancio dello Stato sia attribuito all’Ente e all’Associazione con decreti del Ministro della salute, del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro della difesa, ciascuno in relazione alle proprie competenze, ripartendole tra Ente e Associazione in relazione alle funzioni di interesse pubblico ad essi affidate, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- c) l’articolo 6, comma 2, in materia di personale dell’Ente;
- d) l’articolo 6, comma 6, che dispone, in materia di mobilità del personale, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, al personale risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi dell’articolo 3, comma 4, terzo periodo;
- e) l’articolo 7, comma 1, che assegna al Ministero della salute e, per quanto di competenza, al Ministero della difesa, la vigilanza sull’Ente;
- f) l’articolo 8, comma 2, come modificato, da ultimo, dall’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che dispone, fra l’altro, quanto segue:
 - dal 1° gennaio 2018, l’Ente è posto in liquidazione ai sensi del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fatte salve le specifiche disposizioni di cui al medesimo comma 2;
 - gli organi deputati alla liquidazione di cui all’articolo 198 del predetto regio decreto sono rispettivamente l’organo di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c) quale Commissario liquidatore e l’organo di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b) quale Comitato di sorveglianza;
 - il Commissario liquidatore si avvale, fino alla conclusione di tutte le attività connesse alla gestione liquidatoria, del personale individuato, con la procedura di cui al medesimo comma 2, con provvedimento del Presidente dell’Ente nell’ambito del contingente di personale già individuato dallo stesso Presidente quale propedeutico alla gestione liquidatoria;



- per il personale dedicato alla gestione liquidatoria, pur assegnato ad altra Amministrazione, il termine del 1° aprile 2018, operante per il trasferimento anche in sovrannumero e contestuale trasferimento delle risorse finanziarie ad altra Amministrazione ai sensi del medesimo comma 2, è differito fino a dichiarazione di cessata necessità da parte del Commissario liquidatore;
- il personale dell'Ente, ad eccezione di quello funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria, ove non assunto alla data del 1° gennaio 2018 dall'Associazione, è collocato in disponibilità ai sensi del comma 7 dell'articolo 33 e dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i.;

VISTO l'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito nella legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante: "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili", che ha previsto la ricollocazione del personale dipendente dall'Associazione della Croce Rossa Italiana, appartenente all'area professionale e medica, risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi dell'articolo 3, comma 4, terzo periodo, del sopra citato decreto legislativo n. 178 del 2012;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";

VISTO l'articolo 8-bis del citato decreto legislativo n. 178 del 2012, introdotto dall'articolo 1, comma 485, della richiamata legge n. 178 del 2020 che dispone:

- al comma 1, che a decorrere dall'anno 2021, le competenze in materia di assegnazione agli enti interessati del finanziamento della CRI di cui al medesimo decreto sono trasferite al Ministero della salute, che vi provvede con decreti del Ministro. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un apposito fondo per il finanziamento annuo di tali enti, con uno stanziamento pari a euro 117.130.194 e che, a decorrere dal medesimo anno 2021, le competenze in materia di definizione e sottoscrizione delle convenzioni fra lo Stato e l'Associazione della Croce Rossa italiana, previste dall'articolo 8, sono riservate al Ministero della salute e al Ministero della difesa;
- al comma 3, che a seguito della ricognizione effettuata dal commissario liquidatore delle amministrazioni di destinazione e dell'entità dei trattamenti economici relativi al personale di cui all'articolo 8, comma 2, con uno o più decreti, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina il valore del finanziamento destinato alla copertura degli oneri relativi al personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria di cui al citato articolo 8, comma 2, trasferito ad amministrazioni diverse dagli enti del Servizio sanitario nazionale, disponendo la corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1, dell'articolo 8-*bis* e l'attribuzione delle relative risorse alle amministrazioni di destinazione del personale medesimo;
- al comma 4, che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2020, di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, che prevede al capitolo 3454 della tabella 15 dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute, la somma di euro 117.130.194,00 "Fondo destinato al finanziamento della Croce Rossa Italiana";

VISTO il provvedimento del Commissario liquidatore n. 13 del 2 febbraio 2021, avente ad oggetto l'approvazione del piano di cui al comma 5, dell'articolo 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012, relativo all'anno 2021, che alla tabella E prevede il trasferimento per l'anno 2021 dell'importo

complessivo di euro 6.468.864,52 alle amministrazioni presso le quali è transitato il personale in mobilità ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012;

VISTO il provvedimento del Commissario liquidatore n. 20 del 30 marzo 2021, che provvede alla parziale rettifica ed integrazione della tabella E, già allegata al citato provvedimento n. 13;

VISTI i pareri favorevoli sui citati provvedimenti commissariali nn. 13 e 20 del 2021 espressi dal Comitato di Sorveglianza, rispettivamente, nei verbali n. 1/2021 del 9 febbraio 2021 e n. 3/2021 del 12 aprile 2021;

RITENUTO di provvedere ai sensi del suddetto articolo 8-*bis*, comma 3, del decreto legislativo n. 178 del 2012, all'attribuzione, a decorrere dall'anno 2021, delle relative risorse alle amministrazioni di destinazione del personale trasferito, per l'importo di euro 6.468.864,52 e alla contestuale riduzione del citato fondo destinato al finanziamento della Croce Rossa Italiana, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute al capitolo 3454;

DECRETA

Articolo 1


1. A decorrere dall'esercizio 2021, alle Amministrazioni diverse dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, per il personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria trasferito ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183" e s.m.i., come dettagliato nella tabella allegata, parte integrante del presente decreto, sono attribuite risorse pari ad euro 6.468.864,52.

2. Conseguentemente, il fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 8-*bis* del predetto decreto legislativo n. 178 del 2012, al capitolo 3454, denominato "Fondo destinato al finanziamento della Croce Rossa Italiana", è ridotto, a decorrere dal medesimo anno, dell'importo di euro 6.468.864,52;


Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma,

IL MINISTRO DELLA SALUTE



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE



Allegato

ENTE DESTINAZIONE	totale lordo	oneri	irap	tot. complessivo
ACI	119.704,10	29.926,03	10.174,85	159.804,98
AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI	296.307,65	74.076,91	25.186,15	395.570,71
AGENZIA DELLE ENTRATE	75.400,61	18.850,15	6.409,05	100.659,81
AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	279.494,05	69.873,51	23.756,99	373.124,55
COMUNE DI VICOVARO	37.703,64	9.425,91	3.204,81	50.334,36
INAIL	507.205,07	126.801,27	43.112,43	677.118,77
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	356.774,11	89.193,53	30.325,80	476.293,44
MINISTERO DELLA SALUTE	115.934,84	28.983,71	9.854,46	154.773,01
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	36.089,17	9.022,29	3.067,58	48.179,04
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	384.814,01	96.203,50	32.709,19	513.726,70
MINISTERO DELL'INTERNO	681.955,64	170.488,91	57.966,23	910.410,78
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	153.593,38	38.398,35	13.055,44	205.047,17
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	841.838,05	210.459,51	71.556,24	1.123.853,80
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	958.777,08	239.694,27	81.496,05	1.279.967,40
TOTALE GENERALE	4.845.591,40	1.211.397,85	411.875,27	6.468.864,52

